cdp
cassa depositi e prestiti

Roma, 12/04/2017

Cassa depositi e prestiti società per azioni

CIRCOLARE N. 1288

Oggetto: Rinegoziazione per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii., dei prestiti concessi alle province ed alle città metropolitane dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni.

PREMESSA

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito "CDP") si rende disponibile alla rinegoziazione dei prestiti attualmente in ammortamento concessi a province e città metropolitane (di seguito "Enti"), inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione, alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Parte prima
Caratteristiche dei prestiti

1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili

Possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito "Prestiti Originari") connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:

a) prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili intestati a province e città metropolitane;
b) con oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;

Cassa depositi e prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 | 00185 Roma
T +39 06 42211 | F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso CCIAA
di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e iscrizione
al Registro delle Imprese
di Roma 80199230584
Partita IVA 07756511007

c) in ammortamento al 1° gennaio 2017, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00.

Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione (ad esclusione di quelli di cui al successivo punto I) attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili anche i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché sia stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("TUEL"), esitato positivamente ai sensi dell'articolo 261, comma 3, del TUEL.

Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti che presentino una delle seguenti caratteristiche:

I. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
II. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
IV. intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti;
V. intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del TUEL, esitato positivamente ai sensi dell'articolo 261, comma 3, del TUEL;
VI. concessi in base a leggi speciali.

In ogni caso, l'elenco dei prestiti rinegoziabili sarà quello reso disponibile dalla CDP attraverso l'Applicativo di cui al successivo Punto 1, Parte Seconda (Procedura di adesione).

cassa depositi e prestiti

2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati

Gli Enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate possono accedere alla rinegoziazione delle condizioni di rimborso di ciascun finanziamento.

Per i prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito "Prestiti Rinegoziati") non è previsto il pagamento di quote capitale nel 2017 e la quota interessi maturata nell'anno, pari alla somma della quota interessi relativa al primo semestre 2017 (da vigente piano di ammortamento) e della quota interessi relativa al secondo semestre 2017 (alle condizioni post rinegoziazione), sarà corrisposta in unica soluzione, a scelta dell'Ente, il 31 dicembre 2017 ovvero il 31 gennaio 2018.

I Prestiti Rinegoziati avranno le seguenti caratteristiche:

- durata post rinegoziazione pari a quella ante rinegoziazione maggiorata di due anni, fermo restando la scadenza massima del 31 dicembre 2045. Inoltre, l'Ente potrà scegliere ulteriori condizioni finanziarie in corrispondenza delle scadenze del 31 dicembre degli anni 2026, 2031, 2036 e 2041 qualora tali scadenze siano inferiori, ovvero non superiori a due anni rispetto a quella originaria;
- tasso di interesse fisso (se il tasso regolante il Prestito Originario è fisso) o variabile (se il tasso regolante il Prestito Originario è variabile), determinato in funzione della scadenza prescelta e secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, sulla base delle condizioni di mercato vigenti nel Periodo di adesione (successivo Punto 1, Parte Seconda), impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi settimanali della CDP per i prestiti ordinari concessi agli enti locali[1], fermo restando quanto previsto al successivo Punto 2.c, Parte Seconda;
- nessun pagamento di quote capitale nel 2017 e corresponsione della sola quota interessi maturata nell'anno 2017 - in unica soluzione, a scelta dell'Ente, al 31 dicembre 2017 ovvero al 31 gennaio 2018 - composta dalla quota interessi relativa alla rata in scadenza al 30 giugno 2017, prevista dal piano di ammortamento attualmente vigente, e dalla quota interessi

[1] Per quanto riguarda il principio dell'equivalenza finanziaria, si rimanda alla Nota tecnica pubblicata nel sito internet www.cdp.it.

maturata dal 1° luglio 2017 (incluso) al 31 dicembre 2017 (incluso) alle condizioni applicate al Prestito Rinegoziato. Le successive rate semestrali, con pagamento al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 30 giugno 2018, saranno determinate secondo piani di ammortamento di tipo "francese" a rate costanti (in caso di tasso di interesse fisso) o di tipo "italiano" a quote capitale costanti (in caso di tasso di interesse variabile);

- garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. I *covenant* previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati;
- regolamento del rimborso anticipato volontario dei prestiti, della risoluzione, del calcolo degli interessi di mora e degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso e variabile concessi agli enti locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.

I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:

- dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;
- dagli originari contratti di prestito, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi a partire dal 27 gennaio 2005.

Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento delle rate a seguito di eventi sismici nelle Regioni Abruzzo (2009 e 2016), Emilia Romagna, Veneto e Lombardia (2012), Lazio, Marche e Umbria (2016), si procederà alla rinegoziazione del debito residuo comprensivo delle quote capitale relative alle rate non pagate nei semestri precedenti. Inoltre, con riferimento alle rate relative al 2017 per i prestiti intestati agli Enti appartenenti alle Regioni sopracitate per i quali è consentita la mancata corresponsione delle rate relative al 2017, in caso di adesione alla

rinegoziazione è previsto il pagamento della sola quota interessi maturata nell'anno 2017 - in unica soluzione, a scelta dell'Ente, al 31 dicembre 2017 ovvero al 31 gennaio 2018, in analogia agli altri prestiti rinegoziati.

Parte seconda
Procedura di adesione e perfezionamento

Di seguito viene descritta, tra l'altro, la procedura di adesione alle proposte di rinegoziazione dei Prestiti Originari e di perfezionamento dei contratti.

1. Procedura di adesione

La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, nel periodo di adesione (di seguito "Periodo di Adesione"), l'elenco dei Prestiti Originari e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito "Applicativo").

La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi:

1) scelta delle condizioni;
2) domanda di adesione;
3) perfezionamento del contratto.

1.1 Scelta delle condizioni

Durante il Periodo di Adesione, dal 10 al 26 maggio 2017, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente può accedere all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e PA[2] ed effettuare le azioni sotto elencate:

[2] Ove l'Ente non sia in possesso delle credenziali di accesso, potrà ottenerle inoltrando una specifica richiesta in tal senso mediante il modulo disponibile nel sito internet della CDP.

1) selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare;
2) indicare la scadenza prescelta per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, nonché la data di pagamento della quota interessi relativa al 2017;
3) prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari in quel momento vigenti;
4) confermare di voler accettare e fissare le condizioni di cui al precedente punto 3;
5) firmare digitalmente la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione, il relativo documento con il quale l'Ente attesta l'approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma del Codice Civile, nonché l'allegato elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito "Elenco Prestiti"), nel quale, in base alle condizioni e alle scadenze prescelte, sono indicati i Prestiti Originari da rinegoziare; tale operazione sarà consentita fino al 1° giugno 2017;
6) stampare la delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito, da firmare e notificare al tesoriere dell'Ente; tale operazione sarà consentita fino al 1° giugno 2017.

1.2 Domanda di adesione

L'Ente che intenda aderire alla rinegoziazione nel Periodo di Adesione deve trasmettere alla CDP, entro il 1° giugno 2017, tramite l'Applicativo, la seguente documentazione firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri:

a) la proposta irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, generati dall'Applicativo, ciascuno firmato digitalmente;
b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio[3] che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovrà essere munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 147 bis del

[3] O altro provvedimento equivalente.

TUEL, nonché del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 183 del TUEL, e firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti;

c) il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, completo di copia del documento d'identità del medesimo, in corso di validità, firmato digitalmente;

Inoltre dovrà pervenire, entro il medesimo termine del 1° giugno 2017 e in originale, la delegazione di pagamento relativa a ciascun Prestito Rinegoziato, generata dall'Applicativo, completa della relata di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmata da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore. La suddetta delegazione deve essere trasmessa in originale alla CDP a mezzo corriere, posta o consegna a mano, all'indirizzo:

Cassa depositi e prestiti società per azioni – Area Enti Pubblici - via Goito, 4 - 00185 Roma, specificando: "Rinegoziazione Province e Città Metropolitane 2017".

Ai fini del rispetto del suddetto termine per la ricezione della documentazione in originale, fa fede unicamente la data di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli orari per la consegna sono indicati nel sito internet della CDP.

La CDP provvederà ad inviare, prima della scadenza del 1° giugno 2017, e con congruo preavviso, e-mail di avviso a tutti gli Enti che abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ai sensi del precedente Punto 1.1, e per i quali non risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta.

1.3 Perfezionamento del contratto

La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea, comprensiva delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima secondo le modalità e nei termini sopra descritti. La trasmissione via PEC da parte della CDP all'Ente della

proposta contrattuale e del relativo Elenco Prestiti, controfirmati digitalmente, entro il 30 giugno 2017, sancisce il perfezionamento del Contratto.

2. Limitazioni

La rinegoziazione dei Prestiti Originari è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato, sia con effetto al 30 giugno 2017 che al 31 dicembre 2017, di riduzione con effetto al 1° luglio 2017 e di variazione di ente pagatore, nonché eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione alla data del 30 giugno 2017, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto;

b) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° gennaio 2017, ove accettate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati;

c) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni e opzioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione.

L'Amministratore delegato

Fabio Gallia